



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Staccata di Latina

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”), ed in particolare l’art. 2 “*ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”;

Visto il decreto presidenziale n. 3 dell’8 aprile 2024 di ripartizione delle materie fra le sezioni della Sezione staccata di Latina per l’anno 2024, con cui è stata confermata la precedente ripartizione di cui al decreto presidenziale n. 4/2023, adottato all’indomani della istituzione della Sezione seconda;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni, dei ricorsi complessivamente pendenti presso la Sezione staccata nel suo complesso alla data del 31 dicembre 2025 e della valutazione in termini di flusso dei ricorsi introitati nell’anno 2025 in correlazione alla consistenza dei ricorsi definiti nel corso del medesimo arco temporale;

Preso atto della consistenza del personale di magistratura assegnato alle sezioni giurisdizionali della Sezione staccata;

Ritenuto opportuno accorpate presso la Sezione seconda tutti i ricorsi in materia di demanio (per i quali le pendenze sono numericamente basse e relative a ricorsi fissabili anche nelle già programmate udienze per lo smaltimento dell’arretrato) e per il resto confermare il riparto delle materie tra le due sezioni di cui si compone la Sezione staccata di Latina, con le precisazioni, come di seguito esposte;

Sentito il Presidente della Sezione seconda;

DECRETA

Art. 1

1. Per l’anno 2026 i ricorsi assegnati e pendenti presso la Sezione staccata di Latina, ad esclusione di quelli per i quali sia stata già fissata la data dell’udienza pubblica presso la Sezione precedentemente competente, e salva diversa determinazione anche in vista della assegnazione di ricorsi alle già programmate udienze di smaltimento, sono così ripartiti tra le due Sezioni interne:

SEZIONE PRIMA:

- 1) Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- 2) Ambiente.
- 3) Cave e miniere.
- 4) Cittadinanza e altri provvedimenti in materia di status, stato civile e anagrafe.
- 5) Elezioni.
- 6) Enti pubblici, società partecipate e relativi consorzi nonché atti relativi alla composizione dei loro organi.



- 7) Esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- 8) Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (con numero di RG pari).
- 9) Farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici.
- 10) Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altri Corpi militari.
- 11) Giochi, lotto, lotterie e monopoli di Stato, compresi i provvedimenti di qualsiasi autorità inerenti l'apertura e l'attività delle sale giochi e scommesse e le relative apparecchiature.
- 12) Immigrazione e stranieri: ricorsi in materia di titoli di soggiorno, di emersione del lavoro sommerso ed accoglienza.
- 13) Inquinamento, anche acustico, e gestione del ciclo dei rifiuti, esclusi gli atti endoprocedimentali presupposti ai provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- 14) Ordinanze contingibili e urgenti.
- 15) Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di lavori pubblici.
- 16) Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di servizi e di forniture.
- 17) Rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e relativi concorsi, esclusi quelli attinenti il settore dell'istruzione pubblica.
- 18) Servizio sanitario nazionale, sanità, igiene e pubblica assistenza, polizia mortuaria e onoranze funebri. - Servizi pubblici.
- 19) Sicurezza pubblica e misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, incluse le informative antimafia, se non impugnate in un giudizio il cui oggetto principale appartiene all'altra Sezione.
- 20) Altre materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda qualora non sia possibile applicare il criterio dell'affinità.

SEZIONE SECONDA:

- 1) Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- 2) Acque pubbliche e foreste.
- 3) Agricoltura, incluse le "quote latte", la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- 4) Autorizzazioni e concessioni.
- 5) Bellezze naturali e paesaggio: relative valutazioni, autorizzazioni e vincoli, compresi gli atti endoprocedimentali presupposti ai provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- 6) Beni e attività culturali, antichità, belle arti e i relativi vincoli, compresi gli atti endoprocedimentali presupposti ai provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica.
- 7) Caccia e pesca, esclusi i provvedimenti concernenti armi e munizioni.
- 8) Cinematografia, spettacoli, sport, teatro e turismo.
- 9) Circolazione stradale, inclusi la viabilità e gli impianti di distribuzione carburanti, nonché le patenti e gli altri titoli che autorizzano alla guida di veicoli o che concernono l'idoneità di questi alla circolazione.
- 10) Commercio, industria e artigianato, incluse la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- 11) Beni del patrimonio e del demanio statale, regionale, provinciale e comunale, e relativi canoni, autorizzazioni e concessioni, anche cimiteriali, comprese quelle demaniali marittime e le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi ad esse relativi.
- 12) Contabilità pubblica, con specifico riferimento sia ai contributi, finanziamenti, indennità e misure analoghe, da qualunque Ente e Autorità e a qualunque fine concessi, inclusi quelli in materia di cassa



integrazione, sia ai canoni, tributi e prestazioni patrimoniali, diversi da quelli inerenti beni del patrimonio e demanio pubblico.

- 13) Esecuzione e ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- 14) Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (con numero di RG dispari).
- 15) Edilizia e urbanistica, anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente a atti presupposti riferiti a vincoli storico-artistici e ambientali, salvo quanto disposto dai successivi artt. 2 e 3.
- 16) Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree.
- 17) Magistrati.
- 18) Opere pubbliche, espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità; requisizioni e confische.
- 19) Professioni e mestieri, compresa l'iscrizione agli albi e le procedure per l'abilitazione all'esercizio.
- 20) Pubblica istruzione, compresi i concorsi per l'assunzione nel settore.
- 21) Telecomunicazioni e collegamenti informatici in rete.
- 22) Università, Accademie, Conservatori e altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi i relativi concorsi e rapporti d'impiego.

2. Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito decreto.

Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art.1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse, secondo il criterio della litispendenza. In tal caso, il Presidente della Sezione staccata provvederà alla riunione, di regola, mediante attrazione alla Sezione presso la quale è assegnato il ricorso di deposito più risalente.

Art. 3

Il ricorso proposto avverso più atti, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, è assegnato alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale, o, altrimenti, prevalente ai fini della definizione della controversia.

Art.4

In deroga al criterio ordinario, per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione i ricorsi seriali depositati nella stessa giornata potranno essere assegnati a un'unica Sezione, facendo riferimento al numero assegnato al primo ricorso inserito nel sistema informatico.

Art.5

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza oggetto di gravame. I ricorsi rimessi dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. sono assegnati alla Sezione che non ha pronunciato il provvedimento giurisdizionale riformato.

Art.6

I ricorsi per il risarcimento del danno ingiusto sono assegnati alla Sezione cui pertiene la materia cui è riconducibile la condotta o il provvedimento che avrebbero determinato il pregiudizio.

Art.7



Nelle materie di competenza sono delegate al Presidente della Sezione seconda le funzioni di cui agli art. 53, 61 e 118 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui ai decreti 22 dicembre 2016, n. 167 e 16 ottobre 2017, n. 127 del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2026 e sarà pubblicato, a cura della Segreteria della Sezione staccata, sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa; inoltre è direttamente comunicato, sempre a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso il Tribunale;
- al Segretario generale;
- ai responsabili dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura dello Stato di Roma;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio;
- alla Camera amministrativa locale.

Latina, 21 gennaio 2026

Dr.ssa Donatella Scala



Ufficio Segretario Generale
Via Andrea Doria N°4, 04100 Latina
Tel. 0773 40871
p.e.c.: tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it